

REGOLAMENTO (CE) N. 2332/94 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 1994
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1978/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2323/94⁽⁶⁾, per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di pollame si discosta di oltre il 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evolu-

zione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽⁸⁾, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁹⁾, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽¹⁰⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93, ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹²⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 131.

⁽⁶⁾ GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽⁸⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

⁽¹²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 ⁽¹⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio ⁽²⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3549/93 ⁽⁶⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 3642/93 ⁽⁸⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione ⁽⁹⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi appli-

cabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione ⁽¹¹⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame⁽¹⁾ (6)

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 11	22,35	4,77	—
0105 11 19	22,35	4,77	—
0105 11 91	22,35	4,77	—
0105 11 99	22,35	4,77	—
0105 19 10	99,09	16,32	—
0105 19 90	22,35	4,77	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	77,78	18,81 (*)	—
0105 99 10	87,46	28,83	—
0105 99 20	113,26	29,46 (*)	—
0105 99 30	102,81	22,55 (*)	—
0105 99 50	119,04	30,78	—
0207 10 11	97,73	23,64 (*)	—
0207 10 15	111,12	26,87 (*)	—
0207 10 19	121,07	29,28 (*) (2)	—
0207 10 31	146,87	32,21 (*)	—
0207 10 39	161,00	35,30 (*)	—
0207 10 51	102,89	33,92 (*) (2)	—
0207 10 55	124,94	41,19 (*) (2)	—
0207 10 59	138,82	45,77 (2) (*) (2)	—
0207 10 71	161,80	42,09 (*) (2)	—
0207 10 79	152,71	44,32 (2) (*) (2)	—
0207 10 90	170,05	43,97	—
0207 21 10	111,12	26,87 (*) (2)	—
0207 21 90	121,07	29,28 (*) (2)	—
0207 22 10	146,87	32,21 (*)	—
0207 22 90	161,00	35,30 (*)	—
0207 23 11	124,94	41,19 (*) (2)	—
0207 23 19	138,82	45,77 (2) (*) (2)	—
0207 23 51	161,80	42,09 (*) (2)	—
0207 23 59	152,71	44,32 (2) (*) (2)	—
0207 23 90	170,05	43,97	—
0207 31 10	1 618,00	420,90	3 (2)
0207 31 90	1 618,00	420,90	3 (2)
0207 39 11	284,28	78,41 (*)	—
0207 39 13	133,18	32,21 (*)	—
0207 39 15	91,74	24,51 (*)	—
0207 39 17	63,51	16,97 (*)	—
0207 39 21	183,35	44,34 (*)	—
0207 39 23	172,24	41,65 (*)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 25	282,28	75,42	—
0207 39 27	63,51	16,97 (*)	—
0207 39 31	308,43	67,64 (*)	—
0207 39 33	177,10	38,83 (*)	—
0207 39 35	91,74	24,51 (*)	—
0207 39 37	63,51	16,97 (*)	—
0207 39 41	234,99	51,54 (*)	—
0207 39 43	110,15	24,16 (*)	—
0207 39 45	198,27	43,48 (*)	—
0207 39 47	282,28	75,42 (*)	—
0207 39 51	63,51	16,97 (*)	—
0207 39 53	320,69	93,07 (2) (*) (3)	—
0207 39 55	284,28	78,41 (2) (*) (3)	—
0207 39 57	152,70	50,35	—
0207 39 61	167,98	48,75 (2) (*) (3)	—
0207 39 63	187,06	48,37	—
0207 39 65	91,74	24,51 (2) (*) (3)	—
0207 39 67	63,51	16,97 (2) (*) (3)	—
0207 39 71	229,07	66,48 (2) (*) (3)	—
0207 39 73	183,35	44,34 (2) (*) (3)	—
0207 39 75	221,43	64,26 (2) (*) (3)	—
0207 39 77	172,24	41,65 (2) (*) (3)	—
0207 39 81	194,36	59,86 (2) (*) (3)	—
0207 39 83	282,28	75,42	—
0207 39 85	63,51	16,97 (*) (3)	—
0207 39 90	162,31	43,37	10
0207 41 10	284,28	78,41 (*) (7)	—
0207 41 11	133,18	32,21 (*)	—
0207 41 21	91,74	24,51 (*)	—
0207 41 31	63,51	16,97 (*)	—
0207 41 41	183,35	44,34 (*) (7)	—
0207 41 51	172,24	41,65 (*) (3)	—
0207 41 71	282,28	75,42 (*) (3) (7)	—
0207 41 90	63,51	16,97 (*) (3)	—
0207 42 10	308,43	67,64 (*) (7)	—
0207 42 11	177,10	38,83 (*) (7)	—
0207 42 21	91,74	24,51 (*)	—
0207 42 31	63,51	16,97 (*)	—
0207 42 41	234,99	51,54 (*)	—
0207 42 51	110,15	24,16 (*)	—
0207 42 59	198,27	43,48 (*)	—
0207 42 71	282,28	75,42 (*) (7)	—
0207 42 90	63,51	16,97	—
0207 43 11	320,69	93,07 (2) (*) (3)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 15	284,28	78,41 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 21	152,70	50,35	—
0207 43 23	167,98	48,75 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 25	187,06	48,37	—
0207 43 31	91,74	24,51 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 41	63,51	16,97 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 51	229,07	66,48 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 53	183,35	44,34 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 61	221,43	64,26 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 63	172,24	41,65 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 71	194,36	59,86 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
0207 43 81	282,28	75,42	—
0207 43 90	63,51	16,97 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
0207 50 10	1 618,00	420,90	3 ⁽⁶⁾
0207 50 90	162,31	43,37	10
0209 00 90	141,14	37,71	—
0210 90 71	1 618,00	420,90	3
0210 90 79	162,31	43,37	10
1501 00 90	169,37	45,25	18
1602 31 11	293,74	64,42	17 ⁽⁸⁾
1602 31 19	310,51	82,96	17
1602 31 30	169,37	45,25	17
1602 31 90	98,80	26,40	17
1602 39 11	279,42	78,18	—
1602 39 19	310,51	82,96	17 ⁽⁸⁾
1602 39 30	169,37	45,25	17
1602 39 90	98,80	26,40	17

⁽¹⁾ Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽³⁾ Per i prodotti importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi con la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria od originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

⁽⁴⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽⁵⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Bulgaria e la Romania e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1559/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽⁶⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁷⁾ Il prelievo per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 1431/94 della Commissione, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

⁽⁸⁾ I dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, sono limitati alle condizioni previste da detto regolamento.